

## Brevi osservazioni sulla pensione d'inabilità ai superstiti.

di Luisa Motolese

Come è noto la pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato o iscritto deceduto.

La concessione avviene in base a determinati requisiti a seconda del beneficiario.

Sussistono diverse tipologie di pensioni ai superstiti.(1)<sup>1</sup>

Con decorrenza 1.1.1996 è stata prevista la pensione d' inabilità a favore dei dipendenti pubblici in forza della riforma Dini che ha esteso la normativa applicata dall' Inps anche al settore pubblico.

Nei confronti dunque di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa , non dipendente da causa di servizio, è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell' anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età di cessazione ed il compimento dell' età pensionabile.

Di norma si è ritenuto, alla stregua di una interpretazione restrittiva della normativa applicabile in merito , che detta concessione sia riconosciuta solo ed esclusivamente al dipendente cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, mentre nessuna facoltà è riconosciuta a favore del superstite del medesimo.

La prestazione dunque può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell' ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata , a suo tempo presentata dal pensionato ovvero dall' iscritto, successivamente deceduto.

In tali casi gli organi competenti (Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari), procederanno all' accertamento postumo dello stato d' inabilità ed in caso

---

<sup>1</sup> Reversibilità ordinaria se il pensionato al momento del decesso è già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità diretta o di vecchiaia , d' inabilità o di privilegio; indiretta ordinaria se l' iscritto al momento del decesso era già in possesso di una anzianità contributiva di almeno 5 anni; indiretta di privilegio se l' iscritto è deceduto in servizio; indiretta d' inabilità se il riconoscimento della inabilità è avvenuto in un momento successivo.

di esito positivo , il relativo trattamento di reversibilità sarà liquidato tenendo conto del trattamento diretto percepito a cui aveva diritto il dipendente deceduto.

Il diritto alla pensione d' inabilità , così come disciplinata dall' art .2 , comma 12 della legge 335/1995 spetta alle seguenti condizioni:

A ) possesso di anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;

B) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

C) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio .

Di norma , qualora manchi il requisito della domanda personalmente presentata dal dipendente l'amministrazione dipendente ha sempre negato la concessione di tale pensione ai superstiti.

Sul punto della fondatezza di tale asserita preclusività, la giurisprudenza della Corte dei Conti non è uniforme.

Parte della giurisprudenza contabile ritiene che la mancanza della domanda da parte del dipendente precluda la richiesta da parte dei superstiti; altra invece ammette la sussistenza del diritto in capo ai superstiti

L'orientamento negativo, ancorchè minoritario , desume la necessità della domanda dall'applicazione estensiva dell' art.2 comma 12 della legge n 335/95.

Il principio sembra derivare dall' applicazione estensiva dell' art.2 della legge n°222/84, che nell' interpretazione della Cassazione, consentirebbe ai superstiti di ottenere il beneficio in questione solo dopo la presentazione della domanda da parte dell' interessato.

Tale orientamento è stato contestato sostenendosi altresì che il richiamo alle condizioni della legge citata n 222/84 operato dall' 2 comma 12 della legge n 335/95 non si ricollega in toto alla legge n 222/84, bensì la richiama ai fini dei requisiti di contribuzione(in questi termini Sezione Giurisdizionale Liguria n 469/2003 e n

379/2009 ,Sezione Sardegna n 819/2002 , n 550/2005, n 550/2006, Sezione Toscana n 660/2005, Sezione Lazio n 405/05, Sezione Friuli n 369/07, Sezione Giurisdizionale Lombardia n 262/2010).

La mancanza di espresse preclusioni normative in ordine ai soggetti legittimati a richiedere tale pensione nonché il carattere reversibile del trattamento stesso, inducono a ritenere che il beneficio possa essere richiesto dai superstiti , qualora non sia stato richiesto dall' iscritto per decesso sopravvenuto in attività di servizio.

Tale ultima interpretazione risulta suffragata dal principio di cui al T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato , DPR n. 1092/1973 che in fattispecie analoghe all' art.184 attribuisce al superstite la possibilità di presentare la domanda al superstite per conseguire la pensione privilegiata di reversibilità.

La stessa circolare INPDAP n 57/1997 contempla l' ipotesi in cui sia intervenuto il decesso del richiedente prima che siano intervenuti gli accertamenti medico legali previsti , disponendo espressamente che la cessazione dal servizio per morte non preclude la possibilità di riconoscimento della pensione d' inabilita' sensi dell' art.2 , comma 12 della legge n 335/1995.

Cio' comporta che alla stregua di tale circolare i superstiti possono conseguire detta pensione nel caso che l' iscritto pur avendo presentato la domanda non sia stato sottoposto agli accertamenti medico-legali per intervenuto decesso mentre non possono conseguire tale trattamento i superstiti di colui che per sopravvenuto decesso non abbia potuto presentare tale domanda.

Questa diversificazione appare ingiustificata e non razionale .

Verrebbe così ad essere vanificata la funziona assistenziale della predetta, espressione di un principio solidaristico in favore di soggetti privati della capacità lavorativa , che coerentemente deve avere un riflesso di contenuto analogo sulla posizione degli aventi diritto alla pensione di riversibilità, essendo quest' ultima diretta a salvaguardare , nei confronti del superstite la continuità di sostentamento assicurato dal reddito del defunto.